

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena

Art. 168-ter Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova

Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'[articolo 161](#).

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.